



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Scrittura privata non autenticata

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO PER GLI ANNI 2013 E 2014 DI PARTE DELL'IMMOBILE "VILLA D'ADDA MARIANI" DI PROPRIETA' COMUNALE E DEI RELATIVI BENI MOBILI.

L'anno duemiladodici addì del mese di

Tra i sottoscritti signori:

- 1) ARCH. DEBORAH RIVA, nata a Lecco il 13/12/1969 e domiciliata per la carica a Casatenovo presso il Palazzo Municipale, con sede a Casatenovo in Piazza della Repubblica n° 7, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione del Comune di Casatenovo;
- 2) M° MASSIMO MAZZA, nato a Milano il 04/01/1954 e domiciliato per la carica a Monticello Brianza presso la sede del Consorzio Brianteo Villa Greppi, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Scuola Civica di Musica del Consorzio suddetto, con sede in Monticello Brianza Via Monte Grappa n. 21;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Casatenovo n. 150 del 28/12/1994 esaminata del C.R.C. di Milano nella seduta del 30/03/1995 atti n. 17.006 (viste le integrazioni apportate con deliberazione C.C. n. 15/95), è stata approvata la trasformazione, ai sensi degli artt. 25 e 60 della legge n.

142/90, del “Consorzio Brianteo per l’Istruzione Media Superiore e per l’Educazione Permanente” nel “Consorzio Brianteo Villa Greppi”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 20/12/1995, esecutiva, è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa relativo alla disciplina delle modalità di trasferimento dei servizi gestiti dalla Civica Scuola di Musica al Consorzio Brianteo Villa Greppi, come previsto dall’art. 2 del nuovo statuto consorziale e dall’art. 4 dello statuto originario;

- tale schema di protocollo d’intesa è stato poi formalizzato con la sottoscrizione di apposita convenzione tra le parti in data 4/6/1997, per la durata di anni nove e mesi nove;

- la convenzione suddetta è pertanto scaduta, per cui sono intervenute nuove intese tra le parti in applicazione del disposto dell’ art. 10 dell’ atto medesimo;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09/07/2007, è stato poi fornito al Responsabile del Settore comunale Gestione e Pianificazione del Territorio l’ indirizzo di redigere ed approvare con apposita determinazione lo schema di convenzione relativo alla disciplina delle modalità di gestione della Civica Scuola di Musica da parte del Consorzio Brianteo Villa Greppi, con decorrenza dal 01/08/2007 e termine al 31/12/2009, in linea con le pattuizioni di cui allo schema di protocollo d’intesa approvato con il richiamato atto C.C. n° 129/1995;

- con determinazione del competente Responsabile di Servizio n. 528/07, è stato approvato il nuovo schema di atto di convenzione, per il periodo

01/08/2007 - 31/12/2009, poi formalizzato tra le parti in data 03/03/2008 mediante scrittura privata non autenticata;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 254 del 23/12/2009, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato disposto di concedere per un ulteriore anno tale comodato al menzionato operatore, approvando contestualmente il nuovo schema di convenzione, poi formalizzato tra le parti in data 04/03/2010 mediante scrittura privata non autenticata;

Considerato inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 209 del 09/12/2010, come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n° 143 del 23/06/2011, entrambe esecutive ai sensi di legge, è stato disposto di concedere per ulteriori due anni tale comodato al menzionato operatore, approvando contestualmente il nuovo schema di convenzione in conformità con le pattuizioni di cui al protocollo d' intesa in data 04/06/1997;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 171 del 15/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di concedere per ulteriori due anni tale comodato al menzionato operatore, approvando contestualmente il nuovo schema di convenzione in conformità con le pattuizioni di cui al protocollo d' intesa in data 04/06/1997, che prevede tra l'altro:

- che la Scuola mantenga l'attuale denominazione "Civica Scuola di Musica di Casatenovo";
- che l'immobile di Villa D'Adda Mariani di proprietà comunale, sede della Civica Scuola di Musica, venga concesso in comodato d'uso

gratuito al menzionato Consorzio per la parte occupata dalla Scuola di Musica (le due ali della Villa) al fine prevalente e prioritario di mantenervi la sede della Scuola di Musica, nonché per la durata del servizio sino al 31/12/2014; il Comune di Casatenovo consente la possibilità di utilizzi ulteriori previa valutazione da parte del Comune stesso sulla conformità dell'uso alle finalità statuarie. In riferimento al 2° comma dell'art. 1808 del Codice Civile il comodatario si impegna a non sostenere spese straordinarie senza il preventivo consenso del comodante;

- che i beni mobili vengano ceduti in uso con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Consorzio in questione;
- che il Consorzio suddetto debba stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile tale da coprire danni o incidenti derivanti dalle attività, manifestazioni o iniziative organizzate dallo stesso e tenute presso l'immobile di cui trattasi; copia di detto contratto dovrà essere depositato agli atti d'ufficio del Comune di Casatenovo;
- il Consorzio dovrà svolgere le proprie attività nel rispetto della norme in vigore, con riferimento particolare agli adempimenti posti dalla legge a carico del Consorzio medesimo a tutela della salute ed incolumità dei lavoratori, dell'utenza e dell'eventuale pubblico presente, nonché in materia previdenziale e tributaria;
- durante il periodo di validità della presente convenzione il Consorzio Brianteo Villa Greppi avrà diritto all'utilizzo dell'Auditorium

“Graziella Fumagalli” di Villa Mariani per le iniziative della Scuola di Musica per un massimo di dieci giornate annue secondo date e modalità da concordare con il Comune di Casatenovo, in modo da non interferire con altre iniziative del Comune stesso e previo pagamento di un corrispettivo forfettario di € 40000 annui, a titolo di compartecipazione alle spese vive di gestione per l’uso precitato;

- il Comune di Casatenovo è pervenuto in possesso dell’immobile in parola con atto rep. N. 15565/1726 in data 07/10/1981 del Notaio Filippo Carlisi di Casatenovo, registrato a Merate il 13/10/1981;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura privata, da far valere nel miglior modo e forma di legge:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – il Comune di Casatenovo concede in comodato d’ uso al Consorzio Brianteo Villa Greppi, con sede a Monticello Brianza Via Monte Grappa n. 21, l’immobile di sua proprietà “Villa D’Adda Mariani” sito in F.ne Galgiana Via Buttafava, distinto al mappale n. 33 del Censuario di Cassina De’ Bracchi, per la parte occupata dall’attuale Civica Scuola di Musica ovvero le due ali della Villa come identificata in colore rosso nella planimetria già allegata quale parte integrante e sostanziale del protocollo d’intesa stipulato in data 4/6/1997; gli accessi alla parte di immobile che con il presente atto si concede in comodato si avranno dalla via Don Buttafava e dalla Via Corte Caspani;

Art. 2 – il comodato d'uso della parte di immobile su indicata avrà durata dal 01/01/2013 al 31/12/2014;

Art. 3 – il Consorzio Brianteo Villa Greppi si impegna ad utilizzare il predetto immobile al fine prevalente e prioritario di mantenervi la sede della Scuola di Musica, nonché per la durata del servizio sino al 31/12/2014; il Comune di Casatenovo consente la possibilità di utilizzi ulteriori previa valutazione da parte del Comune stesso sulla conformità dell'uso alle finalità statuarie;

Art. 4 – i lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile sopradescritto che, per la durata del presente rapporto di comodato si renderanno necessari, sono interamente a carico del Consorzio Villa Greppi, il quale nulla potrà pretendere dal Comune di Casatenovo allo scadere del termine del rapporto medesimo. Ai sensi dell'art. 1808 del Codice Civile, il comodatario ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie che eventualmente avrà sostenuto per la conservazione dell'immobile, se queste saranno necessarie ed urgenti; il citato Consorzio si impegna comunque a non sostenere spese straordinarie senza il preventivo consenso del Comune di Casatenovo, il quale dovrà essere formalizzato con apposita deliberazione della Giunta Municipale che non solo approvi preliminarmente la spesa ma che la finanzi nel modo previsto dalla legge;

Art. 5 – il Comune di Casatenovo concede altresì in uso, per la medesima durata di cui al precedente art. 2, al Consorzio Brianteo Villa Greppi, con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del medesimo, i beni mobili

di proprietà comunale esistenti nei locali della Villa D'Adda Mariani utilizzata dalla Civica Scuola di Musica, già identificati nel verbale in data 26/02/1996 a firma dei legali rappresentanti degli Enti in parola e negli annessi elenchi, tutti allegati quali parti integranti e sostanziali dell'atto di convenzione in data 4/6/1997;

Art. 6 – per tutta la durata del presente rapporto di comodato il Consorzio Brianteo Villa Greppi non dovrà corrispondere al Comune di Casatenovo alcuna somma;

Art. 7 - il Consorzio Brianteo Villa Greppi si impegna con il presente atto:

- ad assumere a proprio carico tutte le spese derivanti dalla gestione quali spese per energia elettrica, acqua potabile, riscaldamento, telefono e pulizia dei locali dell'immobile, con intestazione dei contatori delle relative utenze;
- a servirsi dell'immobile e dei beni mobili come innanzi concessi in uso con diligenza, in modo che gli stessi, allo scadere della concessione, possano essere restituiti nello stato migliore tenuto conto della normale usura dovuta al tempo;
- a stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile tale da coprire danni o incidenti derivanti dalle attività, manifestazioni o iniziative organizzate dallo stesso e tenute presso l'immobile di cui trattasi; copia di detto contratto dovrà essere depositato agli atti d'ufficio del Comune di Casatenovo;
- a svolgere le proprie attività nel rispetto delle norme in vigore, con riferimento particolare agli adempimenti posti dalla legge a carico del

Consorzio medesimo a tutela della salute ed incolumità dei lavoratori, dell'utenza e dell'eventuale pubblico presente, nonché in materia previdenziale e tributaria;

Art. 8 – nel caso di inosservanza da parte del Consorzio predetto degli oneri e degli obblighi stabiliti dalla presente convenzione, il Comune di Casatenovo, previa diffida, potrà dichiarare la decadenza della stessa;

Art. 9 – nel caso di decadenza di cui al presente art. 8, l'immobile e gli annessi beni mobili devono essere restituiti al Comune di Casatenovo senza alcun onere per il Comune stesso;

Art. 10 – allo scadere del termine di cui all'art. 2 le parti avranno facoltà di procedere alla stesura di un ulteriore accordo avente ad oggetto l'uso del suddetto immobile e dei relativi beni mobili, fermo restando che, in assenza di ulteriori accordi, il Consorzio Brianteo Villa Greppi dovrà restituire la disponibilità al Comune di Casatenovo di detto immobile e dei beni mobili di cui agli elenchi già allegati alla precedente convenzione, senza che nessuna delle parti abbia da pretendere reciprocamente alcunchè a titolo di conguaglio;

Art. 11 – ogni eventuale modifica che le parti volessero apportare agli accordi qui intervenuti dovrà essere adottata con apposito formale atto aggiuntivo alla presente convenzione;

Art. 12 – durante il periodo di validità della presente convenzione il Consorzio Brianteo Villa Greppi avrà diritto all'utilizzo dell'Auditorium "Graziella Fumagalli" di Villa Mariani per le iniziative della Scuola di

Musica per un massimo di dieci giornate annue secondo date e modalità da concordare con il Comune di Casatenovo, in modo da non interferire con altre iniziative del Comune stesso e previo pagamento di un corrispettivo forfettario di € 400,00 annui, a titolo di compartecipazione alle spese vive di gestione per l'uso precitato;

Art. 13 – il Foro competente per le controversie nascenti dal presente atto è il Tribunale di Lecco;

Art. 14 – tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, comprese quelle dovute per la relativa registrazione, saranno a carico del Consorzio Brianteo Villa Greppi;

Art. 15 – per tutto quanto non previsto dalle parti nella presente convenzione varranno le disposizioni contenute nell'art. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il COMUNE DI CASATENOVO

p. il CONSORZIO BRIANTEO

Il Responsabile del Settore

VILLA GREPPI

Lavori Pubblici, Ambiente

Il Responsabile dell'Area

e Manutenzione

Scuola Civica di Musica

(Arch. Deborah Riva)

(M^o Massimo Mazza)

.....

.....